Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 agosto 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1959, n. 612.

Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unità.

Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.

Art. 2.

Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959 60, in lire 18.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 613.

Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana, eretta in ente morale.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 614.

Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate la misura dei contributi di cui ai precedenti articoli, entro i limiti stabiliti, e le modalità della liquidazione del pagamento.

Art. 4.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, alla quale si farà fronte con riduzione compensativa dei capitoli 55, 88, 115 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, rispettivamente per lire 50 milioni, lire 53 milioni, lire 550 milioni e lire 150 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 615.

Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 616.

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.

Art. 2.

Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.

L'iniziativa e la responsabilità per l'esplicazione dell'attività dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei suoi fini, è autorizzata la concessione a favore dell'Istituto di un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di un contributo annuo di 100 milioni a partire dall'esercizio 1960-1961.

All'onere relativo all'esercizio 1958-59 sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro. saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 31 luglio 1959, n 617.

Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppressi. Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Allo stesso Ministero è attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di esso.

Art. 3.

Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:

a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;

b) le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo;

c) le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse, sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C.O.N.I. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno, nonchè una relazione annuale del Consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione.

Art. 5.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo sono istituite:

1) la Direzione generale del turismo;

2) la Direzione generale dello spettacolo;

3) la Direzione generale degli affari generali e del personale.

E' altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è soppresso. Le relative attribuzioni sono devolute al Consiglio centrale del turismo.

Art. 7.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

I ruoli organici del personale di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed i relativi posti aggiunti istituiti con il decreto del

Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono trasferiti al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sono trasferiti al predetto Ministero anche i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, i ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il personale non di ruolo.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonchè per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 7, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva dei ruoli indicati nell'articolo 8.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 7 del personale di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonchè per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli aggiunti.

Con la istituzione dei ruoli di cui al primo comma saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 8, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi, sarà inquadrato nei nuovi ruoli, con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla posizione da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti e organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza più idonea degli interessi turistici e, per gli Enti periferici, la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali e comunali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, rispettando l'autonomia degli stessi Enti periferici e attuando il coordinamento delle loro attività.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Disposizioni transitorie

Art. 11.

Fino a quando non sarà provveduto alla attuazione dei nuovi ruoli previsti dall'articolo 9, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo e dello spettacolo; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno anche i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

Art. 12.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo e dello spettacolo ed al conseguimento delle sue finalità istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alle sottorubriche « Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » e « Commissariato per il turismo », esclusi quelli da destinare ai servizi « Informazioni e proprietà intellettuale », i quali — con decreto del Ministro per il tesoro — saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo è trasferito, altresì, il capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 618.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Rasun di Sopra del comune di Rasun Anterselva (Bolzano).

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 25 novembre 1938, integrato con postilla 1° giugno 1957 e con due dichiarazioni dell'8 agosto 1958 e 14 febbraio 1959, relativo alla elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Rasun di Sopra del comune di Rasun Anterselva (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 619.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Giovanni e Carlo al Fopponino, nel comune di Milano.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 7 maggio 1958, integrato con dichiarazione 16 settembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Giovanni e Carlo al Fopponino, nel comune di Milano è viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 620.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio, in frazione Poleo del comune di Schio (Vicenza).

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 18 febbraio 1957, integrato con dichiarazione del 28 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio, in frazione Poleo del comune di Schio (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 148. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1959.

Norme integrative per la disciplina della fabbricazione degli antiparassitari per piante da frutta con impiego di oli minerali ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Viste le lettere *D*, n. 2 ed *E*, n. 6, della tabella *A* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, recante norme per la disciplina della fabbricazione degli antiparassitari per piante da frutta;

Decreta:

Art. 1.

Alla domanda che i fabbricanti di antiparassitari per piante da frutta debbono presentare, a termini dell'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, per essere ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, gravante sugli oli minerali impiegati nella preparazione degli antiparassitari per piante da frutta, oltre ai documenti indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, debbono essere allegati:

a) una copia, anche fotostatica, del decreto del Ministero della sanità che autorizza il commercio del prodotto;

b) i fac-simili delle etichette approvate che saranno usate per il confezionamento dei prodotti.

Art. 2.

Gli antiparassitari invernali di cui al punto 2 del secondo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, addizionati con dinitroortocreosoli, possono essere preparati con olii minerali lubrificanti aventi un insolfonabile inferiore all'80 % ma non inferiore al 65 %. Essi, inoltre, quando sono addizionati con almeno il 2,5 % di dinitroortocreosoli, possono contenere oli minerali lubrificanti fino alle seguenti quantità:

a) antiparassitari invernali a fase omogenea, emulsionabili: 85 %;

b) antiparassitari invernali emulsionati: 80 %.

L'insolfonabile degli oli minerali lubrificanti, destinati alla preparazione degli antiparassitari, sia estivi, sia invernali, si determina col metodo A.S.T.M.: D/483-52T.

Art. 3.

Le controversie sui risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per controllare la composizione degli antiparassitari ai fini della agevolazione fiscale, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie per l'applicazione dei dazi doganali.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, qualora dall'analisi risulti che l'antiparassitario non ha le caratteristiche prescritte, il fabbricante può chiedere che si proceda ad una seconda analisi di controllo. I risultati della seconda analisi si ritengono definitivi.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di fare eseguire, con l'intervento di un chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane, esperimenti di lavorazione sia per accertare la esatta composizione degli antiparassitari da ammettere all'agevolazione, sia per procedere a successivi controlli.

Art. 4.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, l'Amministrazione può consentire che, in luogo di depositare i tributi gravanti sugli oli minerali contenuti negli antiparassitari, estratti dalle fabbriche prima che sia eseguita l'analisi di controllo, il fabbricante presti garanzia, per l'ammontare dei detti tributi, mediante fidejussione di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, accettata sotto la propria responsabilità dall'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 5.

Il termine fissato dall'art. 12 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, è prorogato al 31 dicembre 1960.

Le domande dirette ad ottenere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, l'approvazione delle variazioni alla formula dell'antiparassitario devono essere corredate dalla copia, anche fotostatica, del decreto del Ministero della sanità che autorizza il commercio del nuovo prodotto o di apposito nulla osta dello stesso Ministero.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, l'Amministrazione finanziaria può consentire, previa approvazione del Ministero della sanità, la preparazione di antiparassitari con caratteristiche diverse da quelle previste dallo stesso art. 3 quando venga riconosciuto che ciò sia tecnicamente indispensabile per la efficacia dei prodotti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1959
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 354. — BENNATI

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere (La Spezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

E CON

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere (La Spezia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei Comuni interessati;

Vista l'opposizione prodotta dalla signora Annamaria Ragghianti, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere (La Spezia), così delimitata:

comune di Deiva: dal confine della Provincia e del comune di Deiva, dal mare punta Rospo, al monte Incisa. Si percorre la valle Prete fino all'incrocio col torrente Deiva, tutto il torrente Deiva fino al mare; comune di Framura: dal confine del torrente Deiva fino all'incrocio valle Prete, si prosegue il torrente Deiva fino al torrente Castagnola, si prosegue tutto il torrente fino alla valle del morto e la valle del Morto fino al confine con il comune di Bonassola; comuni di Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore: tutto il territorio comunale; comune di La Spezia: dal mare lungo il confine di Riomaggiore fino al monte Verrucoli, da qui alla strada militare che scende dal monte Parodi alla foce, dalla foce prosegue per Marinasco, segue bivio Durasca, i crinali sovrastanti la strada che conduce a Sarbia, monte Albano, da Sarbia fino a porta Castellazzo, si seguono le mura fino a porta Genova, si percorre la strada Parco delle Rimembranze, via Monfalcone, le mura dell'Arsenale militare fino al confine del comune di Portovenere, dal confine di Portovenere, i versanti ad est di monte Croce e monte Parodi, includenti la strada litoranea in via di costruzione, indi da Sarbia al crinale del monte Vallerano, al dorsale di Buonviaggio, da qui, una fascia di 50 metri ai lati della strada che scende al Falettino, località Maio, da porta Castellazzo, una fascia di metri 40 dal lato a valle della via dei Colli fino all'acquedotto comunale Baratta; comune di Portovenere, tutto il territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 agosto 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Verbale n. 8

Il giorno 11 aprile 1957, alle ore 15, si è riunita presso la Biblioteca civica « Ubaldo Mazzini » di La Spezia, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) PROVINCIA DI LA SPEZIA vincolo della fascia costiera dal confine con la provincia di Genova al territorio comunale

di Portovenere compreso, interessante i territori dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia, Portovenere.

(*Omissis*).

Il presidente, dichiarata aperta la seduta, e constatata la validità dell'adunanza, porge il benvenuto ai membri della Commissione recentemente costituita, dichiarandosi sicuro che essi daranno la loro collaborazione per esaminare con equità e giustizia i problemi riguardanti la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia e li ringrazia per aver accettato l'incarico.

I nuovi membri ad uno ad uno prendono la parola assicurando la loro collaborazione alla Commissione.

L'arch. Dillon, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che, in ordine alla necessità di provvedere per tempo alla difesa degli eccezionali valori paesistici delle zone delle Cinque Terre, o meglio dell fascia costiera dal confine con la provincia di Genova al territorio comunale di Portovenere compreso, in vista dell'incremento edilizio che le zone stesse avranno per effetto dell'attraversamento della progettata strada « litoranea » da La Spezia a Sestri Levante, è urgente porre un vincolo generico in tutta la zona, in modo che le Amministrazioni comunali interessate possano essere subito tutelate in sede di approvazione dei progetti di costruzione edilizia, in attesa di procedere a costruire il piano di fabbricabilità previsto dalla legge.

A maggior chiarimento egli fa rilevare che tale vincolo avrebbe potuto essere evitato qualora fosse esistito un piano paesistico o un piano regolatore, ma, data la mancanza di entrambi i progetti, si rende necessario adottare un provvedimento di tutela delle bellezze naturali. D'altra parte, data la urgenza di questo provvedimento, ed in considerazione del fatto che per compilare il piano paesistico od il piano regolatore occorre una lunga procedura per le dovute approvazioni, non rimane altro che determinare il vincolo per poi procedere al piano di fabbricabilità.

Prende quindi la parola l'arch. Quoiani facendo presente che anche il Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria si era preoccupato già dall'anno 1955, in vista della costruzione della strada litoranea, a tutelare le bellezze naturali della fascia costiera dal confine della provincia di Genova al territorio comunale di Portovenere compreso, invitando pertanto i Comuni rivieraschi a redigere un piano regolatore intercomunale, ma purtroppo a tutt'oggi nessun Comune aveva presentato i progetti necessari. L'arch. Quoiani conclude che, data l'urgenza della tutela delle bellezze della zona, non resta che accettare la proposta dell'arch. Dillon di determinare il vincolo generico su tutta la fascia costiera, in attesa di procedere alla progettazione del piano di fabbricabilità previsto dalla legge.

Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri, il presidente invita la Commissione a decidere sull'applicazione o meno del vincolo generico sulla fascia costiera dal confine con la provincia di Genova al territorio comunale di Portovenere compreso, interessante i territori dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere, formulando detto vincolo in base al comma quarto art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, cioè come bellezze panoramiche considerate come quadro naturale d'insieme con punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze e precisamente:

comune di Deiva: dal confine della Provincia e del comune di Deiva, dal mare punta Rospo al monte Incisa. Si percorre la valle Piete fino all'incrocio del torrente Deiva, tutto il torrente Deiva fino al mare.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Framura: dal confine del torrente Deiva fino all'incrocio valle Piete. Si prosegue il torrente Deiva fino al torrente Castagnola. Si prosegue tutto il torrente fino alla valle del Morto e la valle del Morto fino al confine con il comune di Bonassola.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Bonassola: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Levanto: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Monterosso al Mare: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Vernazza: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Riomaggiore: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di La Spezia: dal mare lungo il confine di Riomaggiore fino al monte Verrucoli, da qui alla strada militare che scende dal monte Parodi alla foce, dalla foce prosegue per Marinasco, segue Bivio Durasca, i crinali sovrastanti la strada che conduce a Sarbia, monte Albano, da Sarbia sino a porta Castellazzo, si seguono le mura sino a porta Genova; si percorre la strada Parco delle Rimembranze, via Monfalcone, le Mura dell'Arsenale militare fino al confine del comune di Portovenere dal confine di Portovenere, i versanti a est di monte Croce e monte Parodi, includenti la strada litoranea in via di costruzione. Indi da Sarbia al crinale del monte Valletano al dorsale di Buonviaggio, da qui, una fascia di 50 metri ai lati della strada che scende al Falettino, località Maio, da porta Castellazzo, una fascia di metri 40 dal lato a valle della via dei Colli sino all'acquedotto comunale Dalatta.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Portovenere: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo,

comune di Portovenere: tutto il territorio comunale.

La Commissione all'unanimità si esprime favorevole al vincolo.

L'arch. Dillon prende la parola e conclude invitando tutti i Comuni rivieraschi a redigere con i loro mezzi a disposizione un piano di fabbricabilità per ogni territorio comunale, da concretarsi poi in campo regionale in accordo con il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza ai monumenti.

Nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.

Il presidente: MAGLI

Il segretario: FARINA

(4631)

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1956, con il quale è stato costituito il Comitato previsto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296;

Vista la nota della segreteria generale della Unione italiana del lavoro n. 6681, del 26 giugno 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Chiari Arturo, rappresentante della Unione italiana lavoratori metallurgici, deceduto, col dottor Corti Bruno;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Corti Bruno è chiamato a far parte del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, quale rappresentante della Unione italiana lavoratori metallurgici, in sostituzione del sig. Chiari Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n 7, il comune di Montiano (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 670 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4665)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n 11, il comune di Santa Sofia (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 780 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1957.

(4666)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n 9, il comune di Toritto (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4667)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno foglio n. 8, il comune di Solopaca (Benevento) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 130 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1957

(4668)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n 10, il comune di Vizzini (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 33 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1957

(4669)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n 24, il comune di Santa Sofia (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 950 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4670)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n 25, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 064 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(4671)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n 26, il comune di Aragona (Agrigento) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 670 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4672)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n. 12, il comune di Canicattì (Agrigento) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 69 720 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4673)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n 13, il comune di Castrofilippo (Agrigento) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 6 675 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(4674)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n 14, il comune di Comitini (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 135 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4675)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n. 18 Interno, foglio n. 31, il comune di Raffadali (Agrigento) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 27 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4676)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n. 32, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 640 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4677)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n. 33, il comune di Siculiana (Agrigento) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 21 780 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(4678)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1959, registro n 18 Interno, foglio n. 27, il comune di Grumo Appula (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 29 250 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(4679)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 maggio 1959, concernente la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere di Torino e provincia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 17 giugno 1959, all'art 2, la dizione riportata al punto 2) va sostituita con la seguente:

2) per gli alberghi a carattere stagionale della provincia di Torino:

a) 15% di aumento delle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata, se la durata della stagione non è superiore ai due mesi,

b) 10% di aumento delle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore ai due mesi

(4618)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393 si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n 56-FI, della cessata ditta Rafanelli Leopoldo & C già esercente in Firenze, via S Nicolo, n 41.

(4581)

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 204-VI, della cessata ditta Turetta Luigi & figli già esercente in Vicenza, via Cornoleo, n. 4

(4582)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 116576 di nominali . . L. 500 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Cuneo e denunciato smarrito da Bernocco Caterina, nata in Fossano il 9 giugno 1885 ed ivi domiciliata, in via Negri n. 1.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito

Roma, addì 6 luglio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(4017)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 304810 di L. 10 000, capitale nominale
n. 178656 di L. 20 000, capitale nominale
rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Firenze e denunciati smarriti dal sig. Cangi Amerigo, nato ad Anghiari il 10 luglio 1887 e dom. in Firenze, via Bronzino 13,

2) n 360419 di L. 100 000, capitale nominale
rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Asti e denunciato smarrito dalla signora Quaranta Angela, nata a Buttiglieria d'Asti il 23 agosto 1905 e ivi domiciliata,

3) n. 240972 di L. 20 000, capitale nominale
n 240973 di L 20 000, capitale nominale
n 558041 di L 100 000, capitale nominale
rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dalla signora Vallero Domenica maritata Tha nata a Salassa il 17 giugno 1915, residente a Venaria (Torino), in via San Francesco d Assisi n 14

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 20 luglio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(4290)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 4 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Perugia — Intestazione: Ferri Gino — Titoli del Debito pubblico Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 27 — Capitale L 789 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data· 22 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Roma — Intestazione Marra Vincenzo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico· buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, al portatore 2 — Capitale L. 15 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 — Data: 11 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Bari — Intestazione: Caputo Marco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 12 — Capitale L. 3600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data: 19 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Parma — Intestazione Boveri Giovanni fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 9 — Capitale. L. 1800

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 luglio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(4289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1959)	6589	2.500 —	Buccafusca Flora di *Salvatore-Giuseppe*, moglie di Graus Antonio, dom. in Napoli. Vincolato per dote	Buccafusca Flora di *Giuseppe*, ecc. come contro
Id.	6331	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	3995	3.250 —	Porzio Attilio fu Ernesto, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto a Porzio *Luisa* fu Ernesto, nubile	Come contro, con usufrutto a Porzio *Luigia Maria* fu Ernesto, nubile
Rendita 5 % (1935)	114874	1.200 —	*Giordano Giardina* Domenica di Giuseppe, moglie di Raja Antonino di Francesco, dom. a Villabate (Palermo)	*Giordano* Domenica di Giuseppe, ecc. come contro
P. Ric. R. 3,50 % Serie 36	1104	7.210 —	*D'Alì Monroy* Giovanna fu Antonio, moglie di Giannitrapani Gaspare, dom. a Trapani	*D'Alì* Giovanna fu Antonio, ecc. come contro
Id. Serie 37	1105	350 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	257164	280 —	Come sopra	Come sopra
Id.	405038	3.185 —	Come sopra	Come sopra
Id.	489192	2.954 —	Come sopra	Come sopra
Id.	489903	906,50	Melina Laura fu *Enrico*, moglie di Rossi Giuseppe	Melina Laura fu *Errico*, moglie di Rossi Giuseppe
Id.	490600	1.165,50	Come sopra	Come sopra
Id.	490648	1.071 —	Come sopra	Come sopra
P. Ric. R. 3,50 % Serie 26	1808	350 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 27	1809	805 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 68	1810	1.750 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 5 % (1936)	13657	155 —	Come sopra	Come sopra
Id.	192	500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	2014	2.160 —	Come sopra	Come sopra
Id.	7289	50 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	257758	165,50	Binotti Vittoria di Lamnerto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casaleggio (Novara), con usufrutto ad *Aratti* Giuditta fu Giovanni ved. di Binotti Ubaldo	Come contro, con usufrutto ad *Aratta* Giuditta fu Giovanni vedova di Binotti Ubaldo
Id.	520291	185,50	Binotti *Vittori* di Lamberto, moglie di Cappa Giovanni, dom. a Casalino (Novara), con usufrutto come sopra	Binotti *Vittoria* di Lamberto, moglie di Cappa Giovanni, dom. a Casalino (Novara) con usufrutto come sopra
Id.	520292	973 —	Binotti Mario di Lamberto, dom. a Novara, con usufrutto come sopra	Binotti Mario di Lamberto, dom. a Novara, con usufrutto come sopra
Id.	520738	651 —	Binotti Antonietta di Lamberto, moglie di Bellani Ercole, dom. a Cuneo con usufrutto come sopra	Binotti Antonietta di Lamberto, moglie di Bellani Ercole, dom. a Cuneo con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1950) Serie 6	176	100 —	Ariano *Marcella* di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in S. Stefano Belbo (Cuneo)	Ariano *Ida Marcella* di Davide, ecc. come contro
Id. Serie 1	3913	100 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	11218	1.000 —	Lo Schiavone o Loschiavone Giuseppe, Maria, Gesualdo, Vito e Pietro figli di Lo Schiavone o Loschiavone Francesco fu Giuseppe e nascituri da quest'ultimo nonchè Didonna Vito, Giacomina, Giuseppe, Domenico, Maria, *Romano* di Francesco, figli di Lo Schiavone o Loschiavone Lucia fu Giuseppe e nascituri, con usufrutto vitalizio a Latrofa Giovanna Maria fu Carlo	Lo Schiavone o Loschiavone Giuseppe, Maria, Gesualdo, Vito e Pietro figli di Lo Schiavone o Loschiavone Francesco fu Giuseppe e nascituri da quest'ultimo, nonchè Didonna Vito, Giacomina, Giuseppe, Domenico, Maria, *Romana* di Francesco, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	399324	362 —	Arbocco *Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ravera Albina ved. Arbocco, dom. ad Acqui (Alessandria)	Arbocco *Giovanna* fu Giovanni, minore ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	695	750 —	Traversa *Carlotta* fu Emanuele, moglie di De Leoni Giuseppe, dom. in Roma con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Traversa Agata *e Laura Carmela* fu Emanuele, dom. in Roma	Traversa *Concetta Carlotta* fu Emanuele moglie di De Leoni Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Traversa Agata *fu Emanuele e Laura Carmela di Emanuele*, dom. in Roma
Id.	696	500 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
Id.	729	10 000 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
Cons. 5 % (1906)	787128	2.688 —	Sanguineti Elena, moglie di Brighetto *Attilio* dom. a Genova. Vincolato per dote	Sanguineti Elena, moglie di Brighetto *Emanuele Attilio*, dom. a Genova. Vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1959)	4608	10 500 —	Silvestri *Gaetanina* di Emilio, dom. in Luca dei Marsi	Silvestri *Giovanna Gaetana* di Emilio, dom. in Luca dei Marsi
Rendita 5 % (1935)	37403	2.700 —	*Imperiale* Ernesto fu Giovanni, dom. a Bordighera (Porto Maurizio)	*Imperiali* Ernesto fu Giovanni, dom. a Bordighera (Porto Maurizio)
Cons. 3.50 % (1906)	821234	70 —	Bruno *Felicina* fu Matteo, nubile, dom. a S. Dalmazzo (Cuneo), con usufrutto ad Autretti *Benedetto* fu Antonio	Bruno *Felicita Teresa* fu Matteo, nubile, dom. a S. Dalmazzo (Cuneo) con usufrutto ad Autretti *Giuseppe Bartolomeo Benedetto* fu Antonio
P. Red. 3,50 % (1934)	379503	105 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
Cons. 3.50 % (1906)	821232	70 —	Bruno Matteo fu Matteo, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) con usufrutto come sopra	Bruno Matteo fu Matteo, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) con usufrutto come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	379501	105 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
B. T. N. 5 % (1959)	6600	1.000 —	Vezzoli Mario fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre *Moscatti* Rosa fu Massimo ved. Vezzoli, dom. a Brescia	Vezzoli Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Moscati* Rosa fu Massimo ved. Vezzoli, dom. a Brescia
Id.	6601	1.000 —	Vezzoli Anna fu Giuseppe, minore ecc. come sopra	Vezzoli Anna fu Giuseppe, minore ecc. come sopra
Id.	6602	1.000 —	Vezzoli *Gian Franco* fu Giuseppe minore ecc. come sopra	Vezzoli *Ugo Gianfranco* fu Giuseppe, minore ecc. come sopra
Rendita 5 % (1935)	239658	285 —	Marchetti *Maria Luisa o Marisa* fu Docile, minore sotto la patria potestà della madre Scalerandi Domenica fu Giuseppe ved. Marchetti, dom. a Barge (Cuneo)	Marchetti *Marisa Clara* fu Docile, minore ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	5906	5.000 —	Campagnani Andreina di Carlo moglie di Reschigna *Giovanni*, dom. a Milano. Vincolato per dote	Campagnani Andreina di Carlo, moglie di Reschigna *Giovanni Battista*, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	288461	42 —	*De Martino* Domenico Andrea fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Matrona Maria fu Catello, dom. a Torre Annunziata Sezione Boscoreale (Napoli)	*Di Martino* Domenico Andrea fu Salvatore, minore, ecc. come contro
Id.	288462	42 —	*De Martino Teresa* fu Salvatore, minore ecc. come sopra	*Di Martino Teresa Nunziata* fu Salvatore, minore ecc. come contro
Cons. 3.50 % (1906) R. M.	2540	700 —	Buzzi Giberto *Carlotta* fu Luigi ved. Bruni, dom. in Acqui (Alessandria)	Buzzi Giberto *Paola Carlotta* fu Luigi ved. Bruni ecc. come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. R. 5 % Serie 36	4830	7.000 —	Zaccagnini Massimo fu Fausto, minore sotto la patria potestà della madre Marsili *Pina* fu Oreste ved. Zaccagnini	Zaccagnini Massimo fu Fausto, minore sotto la patria potestà della madre Marsili *Giuseppina* fu Oreste ved. Zaccagnini
Rendita 5 % (1935)	227443	8.000 —	Di Stefano Maria di Rosario, moglie di Gaudio Antonino fu Croce, dom. in Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Di Stefano *Rosario* fu Vincenzo e Cunsolo Maria *Antonietta* fu Santi, dom. in Petralia Sottana	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Di Stefano *Nicolina Rosario* fu Vincenzo e Cunsolo Maria *Antonia* fu Santi, dom. in Petralia Sottana
Id.	225955	3.750 —	Castellano *Gianna* fu Francesco Saverio, minore sotto la patria potestà della madre Mistri *Giuseppina* fu Attilio ved. Castellano, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli) con usufrutto a quest'ultima	Castellano *Giovanna* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Mistri *Giuseppa* fu Attilio ved. Castellano, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli) con usufrutto a quest'ultima
B. T. N. 5 % (1960)	2859	212.000 —	Gulino *Saverio* fu Saverio, minore sotto la patria potestà della madre Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino, dom. in Sciacca (Agrigento)	Gulino *Saverina* fu Saverio, minore sotto la patria potestà della madre Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino, dom. in Sciacca (Agrigento)
Id.	804	2.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	805	2.000 —	Come sopra, con usufrutto a Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino	Come sopra, con usufrutto a Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino
B. T. N. 5 % (1959)	12468	19.000 —	Fiore Giuseppe, Emilia e Vera fu Giulio, minori sotto la patria potestà della madre Piano Maddalena Argia fu *Benedetto* ved. Fiore, dom. in Roma con usufrutto a Piano Maddalena Argia fu *Benedetto*	Fiore Giuseppe, Emilia e Vera fu Giulio, minori sotto la patria potestà della madre Piano Maddalena Argia fu *Domenico* ved. Fiore, dom. in Roma, con usufrutto a Piano Maddalena Argia fu *Domenico*
Rendita 5 % (1935)	13823	1.040 —	*Consoli Todaro* Grazia di Concetto, moglie di Valerio Raffaele di Mariano, vincolato per dote	*Consoli* Grazia di Concetto, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 29 luglio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1959

Il Ministro: GONELLA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 157. — GALLUCCI

(4659)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 266, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 4, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approvata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Milano:

1.	Sabbioni Piero, rappresentante alle grida	punti 62,75 su 100
2.	Nicolini Angelo, rappresentante alle grida	» 61,75 »
3.	Lavaggi dott. Giovanni Battista, agente di cambio in carica	» 58,50 »
4.	Anselmo Mario, rappresentante alle grida	» 57,50 »
5.	Sommariva rag. Paolo, rappresentante alle grida	» 57,25 »
6.	Tagliabue Luigi, rappresentante alle grida	» 56,50 »
7.	Nattino rag. Angelo, agente di cambio in carica	» 56 — »
8.	Aletti dott. Urbano, rappresentante alle grida	» 53 — »
9.	Sprela rag. Germano, rappresentante alle grida	» 52,50 »
10.	Aguzzi de Villeneuve Carlo, rappresentante alle grida	» 51,50 »
11.	Soldan rag. Luigi, rappresentante alle grida	» 50,25 »
12.	Giuliari rag. Arnaldo, rappresentante alle grida	» 50 — »
13.	Taglioretti dott. Ermanno, rappresentante alle grida	» 46,50 »
14.	Magnani Egidio, rappresentante alle grida	» 46 — »
15.	Tagi dott. Giorgio, rappresentante alle grida	» 45,75 »
16.	Rossi Antenore, rappresentante alle grida	» 45,25 »
17.	Scandellari dott. Giuseppe, rappresentante alle grida	» 45 — »
18.	Campisi ing. Gianfranco, rappresentante alle grida	» 43,75 »
19.	Comi dott. Vincenzo, rappresentante alle grida	» 43 — »
20.	Del Vecchio dott. Giancarlo, rappresentante alle grida	» 42,75 »
21.	Boffa dott. Massimo, rappresentante alle grida	» 42,50 »
22.	Capelli rag. Carlo, rappresentante alle grida dal 10 luglio 1944	» 42,25 »
23.	Farina Lodovico, rappresentante alle grida dal 21 agosto 1946	» 42,25 »
24.	Busnelli rag. Giulio, rappresentante alle grida dal 6 marzo 1948	» 42,25 »
25.	Opfsas dott. Guido Massimo, rappresentante alle grida dal 23 febbraio 1949	» 42,— »
26.	Boffa dott. Giancarlo, rappresentante alle grida dal 13 dicembre 1954	» 42 — »
27.	Rezzaghi dott. Gianfranco, rappresentante alle grida	» 41,75 »
28.	Tagi Raffaele, rappresentante alle grida dal 28 gennaio 1943	» 41 — »
29.	Gaudenzi dott. Leonida, rappresentante alle grida dal 14 dicembre 1950	» 41 — »
30.	Galimberti dott. Mario, rappresentante alle grida	» 40,50 »
31.	Senna Cesare, rappresentante alle grida dal 14 gennaio 1938	» 39,50 »
32.	Pellizzoni rag. Dario, rappresentante alle grida dal 4 gennaio 1949	» 39,50 »
33.	Terragni dott. Giorgio, rappresentante alle grida	» 39 — »
34.	Pallavicini prof. dott. Giancarlo, commissionario	» 39 — »
35.	Marchesi dott. Leo, rappresentante alle grida	» 38,75 »
36.	Giannini dott. Franco, rappresentante alle grida	» 38,50 »

37. Menicatti dott. Aldo, rappresentante alle grida .	punti 38 —	su 100
38. Baslini dott. Giovanni, rappresentante alle grida . .	» 36,75	»
39. Cozzi dott Antonio, rappresentante alle grida	» 36 —	»
40 Longhi Guido, rappresentante alle grida	» 35,75	»
41. Matturri rag. Vincenzo, rappresentante alle grida .	» 35 —	»
42 Pizzorni dott. Alessandro, commissionario	» 34,75	»
43 Giovannini dott Armando, rappresentante alle grida .	» 33 —	»
44 Rossi Montecuccoli dott Gianfranco rappresentante alle grida	» 32,75	»
45. Oriani Pietro, agente di cambio in carica .	» 32,50	»
46. Gamba dott. Luigi, rappresentante alle grida	» 30,25	»
47 Olivieri Roberto, rappresentante alle grida	» 30 —	»
48 Claps rag Leonardo, rappresentante alle grida dal 26 marzo 1952	» 28,75	»
49 Introini dott Franco, rappresentante alle grida dal 4 maggio 1956	» 28,75	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Registro n 23 *Tesoro, foglio n* 114

(4660)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga al 30 settembre 1959 del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 128 del 30 maggio 1959, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo,

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso,

Decreta:

Art 1.

I termini fissati nel decreto Ministeriale 20 aprile 1959, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo sono prorogati sino al 30 settembre 1959.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di ammissione al concorso suddetto.

Il presente decreto sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1959
Registro n 30 *Difesa-Marina, foglio n.* 79. — MANAI

(4658)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n 4227, in data 18 giugno 1959, integrato con successivo decreto n 31391, dell'11 luglio 1959 con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la terna di nominativi di docenti proposta dall'Ordine dei medici della provincia di Campobasso;

Viste le terne di nominativi di medici condotti proposte dai Comuni interessati;

Visto l'art 68 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visti gli articoli 35, 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958 è composta dai signori:

Presidente:

Rossi comm dott. Ugo, vice prefetto.

Componenti:

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale;
Morelli prof. Antonio, docente in clinica medica presso l'Università di Napoli,
Grifi dott. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile « A. Cardarelli » di Campobasso;
Sedati dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Camporota dott. Aldo, consigliere di 2ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 6 agosto 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(4664)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto prefettizio 15 febbraio 1958, n. 9395 San , con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957,

Visti i decreti prefettizi 27 maggio 1959, n. 41759 e 24 giugno 1959, n 41759, concernenti l'ammissione delle candidate al concorso predetto,

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso ed in particolare quello concernente la formazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee e riconosciutane la loro regolarità;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957, di cui in premessa:

1. Rustici Erminia . . . . punti 60,90
2. Mazzotta Saveria . . » 59,50
3. Veraldi Filomena . » 59 —
4. Giliberti Anna . . » 56,65
5. Visconti Francesca . . » 56 —
6. Magnone Natalina » 55,20
7. Galiakova Alla Maria » 54,50
8. Fusca Filippina » 53,95
9. Leanza Vincenza » 53,55
10. Pettinato Angelina » 53,35
11. Tiranti Silena » 53,17
12. Pugliano Antonietta . » 53,10
13. Rinaldi Marisa . . » 52,95
14. Ristori Tosca » 52,75
15. Cichelli Agata » 52,50
16. Pisano Maria Giuseppa . » 52,25
17. Lio Teresa » 52,13
18. Cingottini Lucia » 52,10
19. Ianni Palarchio Nina Liliana » 51,75
20. Carnovale Peppina . » 51,35
21. Frontera Rosina » 50,88
22. Beduschi Fany » 50,87
23. Iacucci Barbara . » 50,80
24. Falcone Felicia . » 50,45
25. Tassone Giuseppina » 50,25
26. Lio Aurora » 50 —
27. Pasqualini Maria » 49,92
28. Spagnuolo Francesca . » 49,81
29. Cerito Rosa . » 49,43
30. Perri Maria Annunziata » 49,40
31. Ruberto Giovanna » 49,30
32. Radici Rosaria » 48,45
33. Rio Antonietta » 48,30
34. Sacco Angela Valentia » 47,57
35. Creaco Virginia » 46,70
36. Veraldi Carmela » 45,98
37. Facciolo Rosaria . » 45,82
38. Parisi Dionisia Emilia » 44,92
39. Terra Rosaria . . » 44,75
40. Giordano Teresa » 44,59
41. Rizzo Rosaria . . . » 44,38
42. Buti Venanzia » 44,34
43. Vacca Maria Itria » 43,80
44. Faraone Angelina . » 42,82
45. Diaco Maria Rosa, nata il 14 gennaio 1928 » 42 —
46. Ioppcio Antonia, nata il 15 luglio 1934 » 42 —
47. Musolino Giulia » 41,70
48. Galluccio Concetta » 41,31
49. Cambria Maria Concetta . . . » 41,30
50. Curcio Giulia . . » 40,92
51. Mastrini Iva . . . » 40,60
52. Di Rosa Maria Ezilda . . » 40,45
53. Falcone Angela . . » 40,35
54. Astorelli Domenica . . » 39,51
55. Cerrelli Domenica . . . » 39,40
56. Di Renzo Concetta . . . . . . punti 39,30
57. Montalto Teodolinda . . . . » 38,93
58. Mirenda Angela . . . . . » 38,71
59. Corbello Vincenzina, nata il 5 giugno 1931 » 38 —
60. Minigrilli Maria Antonietta, nata il 30 novembre 1932 . . . . » 38 —
61. Mazzeo Elena . . . . » 37,20
62. Balestri Giuliana . . . . . . » 37,10
63. Mandaglio Giuseppina . . . . . » 35,45
64. Cosimo Grazia . . . . » 35,25

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Catanzaro, addì 6 luglio 1959

Il prefetto: DE LORENZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto prefettizio n. 38043 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio 15 febbraio 1958, n. 9395;

Viste le domande, di ammissione al concorso, delle candidate comprese nella graduatoria sopracitata;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Le candidate sotto elencate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per il posto di ostetrica condotta indicato a fianco di ciascuna di esse

1) Rustici Erminia: Strongoli, 1ª condotta;
2) Mazzotta Saveria: Pizzo, condotta unica;
3) Veraldi Filomena: Cutro, 2ª condotta;
4) Giliberti Anna: Strongoli, 2ª condotta;
5) Visconti Francesca: Montepaone, condotta unica;
6) Magnone Natalina: San Mauro Marchesato, condotta unica;
7) Galiakova Alla Maria: Santa Caterina Ionio, condotta unica;
8) Fusca Filippina: Cutro, 3ª condotta;
9) Leanza Vincenza: Falerna, condotta unica;
10) Pettinato Angelina: Tiriolo, 2ª condotta;
11) Tiranti Silena: Sorianello, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 6 luglio 1959

Il prefetto: DE LORENZO

(4556)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.